

**Oggetto**     **PIANO RIAPERTURA SCUOLE EMERGENZA COVID 19 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI**

Determinazione del direttore generale

### **Decisione**

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare l'Operatore Economico A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. (C.F. 01537000026 e P.IVA 01537000026) con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 BIELLA (BI). a subaffidare i servizi/linee di cui all'Allegato 1 agli Operatori Economici elencati in motivazione e indicati a margine del predetto Allegato 1.

### **Motivazione**

Con le seguenti determinazioni del 03/12/2020:

Numero	Oggetto
681/2020	SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO PROVINCIA DI BIELLA – SOSPENSIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
675/2020	SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA DI VERCELLI – SOSPENSIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
680/2020	SERVIZIO TPL URBANO COMUNE DI VERCELLI – SOSPENSIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

visto l'art. 92, co. 4-ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27<sup>2</sup> e considerato che lo stato di emergenza, a seguito della delibera di proroga del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 si concluderà il 31/01/2021, fatte salve eventuali ulteriori proroghe,

si è provveduto a sospendere, sino al 31/01/2022, la procedura di aggiudicazione diretta ex art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 dei contratti indicati a margine della predetta tabella, avviata con A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. (C.F. 01537000026 e P.IVA 01537000026) con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 BIELLA (BI) confermando peraltro l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici, previsti nei contratti che regolavano la concessione dei servizi di TPL.

Facendo seguito a quanto stabilito ad esito dei tavoli prefettizi di coordinamento attivati ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 10, lettera s), tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del ministero della Salute del 24/12/2020, con la

presente, con nota prot. 11129 del 31/12/2020, il consorzio A.T.A.P. ha chiesto di autorizzare il subaffidamento di parte dei servizi aggiuntivi di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, a decorrere dal 7/01/2021.

Con la citata nota prot. 11129/2020 A.T.A.P. precisa che l'elenco è stato elaborato tenendo conto:

- dell'effettiva disponibilità di autobus/conducenti per la loro effettuazione, somma della disponibilità direttamente in capo ad ATAP (al netto delle scorte da garantire) e delle risorse messe a disposizione da operatori privati terzi ad esito di procedura pubblica di selezione<sup>3</sup>;
- di criteri tendenti a minimizzare per quanto possibile, nell'incertezza dei dati disponibili, i rischi conseguenti ad un'offerta di trasporto inadeguata a soddisfare l'afflusso di utenza prevedibile; peraltro, i servizi verranno monitorati per disporre con tempestività la soppressione di quelli che dovessero risultare non necessari e, di converso, l'eventuale necessità di integrazione (sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità di uomini e autobus).

L'elenco di cui all'Allegato 1, annovera anche servizi ricompresi nel contratto di servizio TPL - Ambito città metropolitana di Torino, già oggetto di concessione a EXTRA.TO S.C. A R.L. (C.F. 10384410014 e P.IVA 10384410014) con sede in CORSO TURATI FILIPPO 19/6 - 10128 TORINO (TO), di cui A.T.A.P. è uno degli operatori economici consorziati.

Gli operatori economici per i quali A.T.A.P. richiede l'autorizzazione al subaffidamento sono i seguenti:

Ditta	Sede Legale	codice fiscale/ partita I.V.A.
Baranzelli Natur S.R.L.	Via Novara 350 28078 Romagnano Sesia (NO)	00434360038
BMC TOUR SRL	Via Visconti Venosta 120 Fraz.ne Bandito - 12042 BRA CN	02900730041
Consorzio Torinese Autoservizi	Via G. Natta 6 10148 TORINO	06905650013
Nuova Viviani S.R.L.	Via S. Stefano 6 13048 SANTHIA'	01548970027
S.T.A.C. S.R.L.	Via Roma 191 15033 Casale Monferrato (AL)	01760990067
V.I.T.A. S.P.A.	Via Nazionale 10 11020 AOSTA	00035670074

Unitamente ai predetti documenti A.T.A.P. ha trasmesso la bozza di contratto di subaffidamento, dal quale si deduce che il termine finale del subaffidamento è individuato sino al 28/02/2021, con possibilità di proroga in caso di necessità fino al termine del corrente anno scolastico.

Con riferimento ai corrispettivi, l'istanza e la bozza di contratto fanno riferimento ad un provvedimento della Regione Piemonte individuabile nella D.G.R. 18-2698/2020, in corso di pubblicazione, il cui allegato A ha ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge 34/2020, articolo 200, comma 1. Criteri per la finanziabilità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale autorizzati" <sup>4</sup>

Ai fini della definizione del corrispettivo unitario la bozza di contratto prevede che *"Il corrispettivo del contratto sarà determinato sulla base delle percorrenze contrattuali effettivamente svolte, con riconoscimento dei minimi di percorrenza giornaliera ad autobus stabiliti dai richiamati atti della Regione e dell'AMP, come somma dei seguenti termini:*

- *corrispettivo €/km previsto dalla concessione in essere per la linea in questione;*

• ricavo da traffico medio €/km come risultante dai dati ufficiali relativi alla concessione in questione, desunti dall'Osservatorio MIT per l'anno 2018;

con riconoscimento di una percorrenza minima giornaliera per autobus impegnato di:

- 140 km per i servizi extraurbani;
- 100 km per i servizi urbani.”

Quanto sopra è coerente con le disposizioni della citata D.G.R. 18-2698/2020, in corso di pubblicazione, con la precisazione che ai fini del ricavo da traffico medio si deve tener conto dei:

- Proventi da traffico da Tdv aziendali;
- Proventi da traffico da TdV con Tariffazione integrata.

In relazione a quanto sopra, al fine di garantire l'avvio dei servizi di trasporto pubblico locale alla ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 07/01/2021, si ritiene di poter autorizzare A.T.A.P. a subaffidare i servizi di cui all'Allegato 1 agli Operatori Economici sopra indicati, anche a margine del medesimo Allegato 1, sino al 28/02/2021, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti.

### **Attenzione**

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto di subaffidamento A.T.A.P. dovrà trasmettere all'Agenzia copia del medesimo con indicazione delle linee/servizi subaffidati.

Con riferimento ai servizi di competenza di EXTRA.TO, indicati nell'Allegato 1, l'autorizzazione al subaffidamento è rilasciata sotto condizione che la richiesta sia condivisa da A.T.A.P. con EXTRA.TO.

In seguito alla presente determinazione sarà rilasciata autorizzazione all'impiego sulle linee oggetto di subaffidamento degli autobus che saranno utilizzati per il servizio.

Con successiva comunicazione saranno indicati i valori delle compensazioni unitarie degli obblighi di servizio riferibili ai servizi aggiuntivi di cui all'Allegato 1

Il presente provvedimento è condizionato alla sussistenza e permanenza in capo dei soggetti subaffidatari del possesso dei requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione nonché per l'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada.

La presente determinazione è trasmessa all'Operatore Economico A.T.A.P.

Il direttore generale  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 04 gennaio 2021

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

<sup>2</sup> "Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza"

<sup>3</sup> Nella nota A.T.AP. precisa che, al momento, i suddetti operatori hanno messo a disposizione di ATAP un numero complessivo di autobus pari a 21; tale numero, al momento, rappresenta un limite oggettivo alla possibilità di implementare ulteriori servizi aggiuntivi

<sup>4</sup> Di seguito è riportato il testo ufficioso dell'Allegato A alla DGR 18/2698/2020 sono definiti i PARAMETRI PER DEFINIRE I CORRISPETTIVI MASSIMI PER I SERVIZI AGGIUNTIVI. Il testo ufficioso è utilizzato unicamente per la verifica di coerenza della bozza di contratto con le disposizioni adottate dalla Giunta Regionale:

*"Nella definizione dei corrispettivi massimi da riconoscere alle aziende di trasporto pubblico per i servizi aggiuntivi effettivamente erogati si tiene conto dei seguenti parametri:*

*- corrispettivo chilometrico già corrisposto ai sensi del contratto di servizio in essere per i servizi ordinari;*

*- ricavi chilometrici medi certificati dalle aziende nella piattaforma dell'Osservatorio nazionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per il 2018, ultimo anno disponibile. Tale riconoscimento è dovuto in quanto, per la natura stessa di questi servizi aggiuntivi, non si prevede di aumentare l'offerta in posti\*km, e quindi i ricavi, ma gli stessi, a causa delle limitazioni imposte, vengono solo suddivisi su più mezzi;*

*- riconoscimento delle percorrenze effettive e dei costi derivanti dalla messa in esercizio di un numero di mezzi supplementare.*

*Per quanto sopra, si stabilisce la seguente formula:  $C_{max} = (C€/km + R€/km) * P_{km}$*

*in cui:*

*-  $C_{max}$  rappresenta il corrispettivo massimo giornaliero riconoscibile da AMP all'azienda di TPL per la messa in esercizio di un mezzo ulteriore rispetto a quello programmato prima del Covid;*

*-  $C€/km$  rappresenta il corrispettivo in €/km ricavabile da ciascun contratto per modalità utilizzata per svolgere il servizio aggiuntivo; nel caso di sostituzione di una modalità di trasporto con un'altra (esempio treno con autobus) se nel contratto tale modalità alternativa non è contrattualizzata, per tale modalità AMP farà riferimento al corrispettivo medio presente nell'area in cui si svolge tale servizio ;*

*-  $R€/km$  rappresenta il ricavo medio annuo/km per contratto rilevabile dall'Osservatorio nazionale TPL relativo all'anno 2018 in quanto tali servizi non prevedono maggiori ricavi ma semplicemente una suddivisione degli stessi su più mezzi ;*

*-  $P_{km}$  percorrenza giornaliera del servizio aggiuntivo in vetture/km.*

#### **CLAUSOLA DI GARANZIA**

*Per i servizi aggiuntivi che prevedono una produzione chilometrica giornaliera (comprese le corse di ritorno) insufficiente a coprire i costi per la vestizione del turno, AMP è autorizzata a riconoscere sino ad un massimo di 100 km per i servizi urbani e 140 per quelli extraurbani sino ad un massimo di Euro 320 autobus/giorno (IVA esclusa). L'applicazione di tale clausola di "garanzia" dovrà essere espressamente richiesta dall'azienda che dovrà altresì certificare le modalità operative con cui è stato svolto il servizio (personale in straordinario o ricorso a noleggio esterno o altro) e la quota di costo fisso non coperto dal calcolo analitico applicando la formula sopra riportata. La differenza dei chilometri "garantiti" è volta a riconoscere le diverse velocità commerciale e organizzazione del servizio urbano e di quello extraurbano."*